

Allegato A - Disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.

**Art.1
(Oggetto)**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6, disciplina, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
 - a) i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente; dell'Ufficio legislativo; dell'Ufficio stampa; della Segreteria del Presidente;
 - b) l'organizzazione della Segreteria di Giunta, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 2024;
 - c) il numero e il trattamento economico delle posizioni di responsabilità presso gli Uffici di diretta collaborazione;
 - d) il limite massimo del personale, nel rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente articolo tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il numero di soggetti esterni all'amministrazione regionale che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, in conformità alla disciplina statale vigente in materia;
 - e) l'indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, da corrispondere ai dipendenti assegnati agli uffici di cui al presente articolo fino a una specifica disciplina contrattuale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;
 - f) il limite massimo, comunque non superiore a tre, e il trattamento economico, commisurato alla particolare qualificazione professionale, di esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni di cui può avvalersi il Presidente.

**Art. 2
(Ufficio di Gabinetto)**

1. L'Ufficio di Gabinetto svolge compiti di supporto tecnico in tutti gli ambiti di competenza del Presidente; cura i rapporti con gli organismi dell'Unione Europea, con gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, il CIPESS, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché con il Consiglio regionale e le strutture amministrative della Giunta regionale.
2. A capo dell'Ufficio di Gabinetto, per la direzione e il coordinamento delle attività, opera il Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture amministrative della Giunta regionale; verifica gli atti da sottoporre all'esame e alla firma del Presidente; svolge le altre funzioni che il Presidente gli assegna.
3. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione, professori universitari, avvocati ovvero tra professionisti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche,

in possesso di competenze adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Presidente può nominare, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto, fino a tre vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, fra i soggetti di cui al comma 3.
5. Ai fini del raccordo delle attività delle segreterie degli Uffici disciplinati dal presente decreto è individuata una unità di personale tra i dipendenti assegnati alla segreteria del Capo di Gabinetto.

Art. 3
(Ufficio legislativo)

1. L'Ufficio legislativo collabora con le competenti strutture amministrative della Giunta regionale nella progettazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta e ne cura la definizione, anche con riguardo alla qualità della normazione e alla semplificazione normativa; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Consiglio regionale, monitora i provvedimenti all'esame del Consiglio regionale e cura gli adempimenti connessi agli atti di indirizzo politico anche di iniziativa dei cittadini e gli ulteriori atti, previsti dallo Statuto, connessi alla partecipazione popolare; cura i procedimenti di promulgazione delle leggi regionali e di emanazione dei regolamenti; cura i rapporti con il Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di esame istruttorio delle leggi regionali, si raccorda con l'Avvocatura regionale ai fini dell'istruttoria dei giudizi di legittimità costituzionale di leggi regionali, anche coinvolgendo, a tal fine, le Direzioni Generali interessate; monitora l'attività normativa statale e cura, in raccordo con l'Avvocatura regionale, l'istruttoria per la proposizione dei giudizi di legittimità costituzionale e di conflitto di attribuzione; fornisce supporto alle strutture amministrative nella fase ascendente del diritto eurounitario e per l'adeguamento della legislazione regionale al diritto europeo; cura, d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto, la partecipazione della Regione all'attività normativa presso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
2. A capo dell'Ufficio legislativo, per la direzione e il coordinamento delle attività, opera il Capo dell'Ufficio legislativo, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

Art. 4
(Stampa, informazione istituzionale e comunicazione)

1. L'attività di informazione istituzionale e di comunicazione è svolta dall'Ufficio stampa, dal Responsabile della informazione multimediale e dall'Ufficio «Relazioni con il Pubblico e BURC».
2. L'Ufficio stampa, diretto dal Capo Ufficio stampa, opera alle dipendenze del Presidente e in particolare:
 - a) cura, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dalla legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2, i rapporti del Presidente e della Giunta regionale con il sistema e gli organi di informazione regionali, nazionali e internazionali;

- b) effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, con particolare riferimento agli ambiti di interesse del Presidente e dell'Amministrazione regionale;
 - c) promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative della Giunta regionale, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale;
 - d) assicura il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività alle comunicazioni rivolte all'esterno attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, interviste, campagne di comunicazione ed eventi di informazione e comunicazione.
3. Il Capo Ufficio stampa, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, è scelto tra il personale in servizio presso la Giunta regionale, ovvero anche tra soggetti esterni all'amministrazione, in possesso del medesimo requisito e di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.
 4. Il Responsabile della informazione multimediale organizza i contenuti del portale istituzionale della Giunta regionale della Campania e cura, d'intesa con il Capo Ufficio stampa, la informazione e la comunicazione istituzionale di natura multimediale.
 5. Il Responsabile dell'informazione multimediale è scelto fra operatori esperti del settore dell'informazione, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
 6. Presso l'Ufficio stampa opera l'Ufficio «Relazioni con il Pubblico e BURC» che assicura le funzioni per l'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti della Giunta regionale, le funzioni di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e provvede alla elaborazione, comunicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale delle Regione Campania.
 7. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Presidente, entro i limiti delle risorse stanziare sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli uffici di diretta collaborazione, può nominare un portavoce per la cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Su disposizione del Presidente, le funzioni di portavoce possono essere svolte dal Capo Ufficio stampa.

Art. 5 (Segreteria del Presidente)

1. La Segreteria del Presidente opera alle dirette dipendenze del Presidente ed assicura il supporto all'espletamento dell'attività politica e di rappresentanza istituzionale, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione di quanto necessario per gli interventi del Presidente medesimo, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto.
2. Presso la Segreteria del Presidente, possono essere nominati fino ad un massimo di cinque Responsabili, di cui uno con funzioni di Coordinatore.
3. Il Presidente può avvalersi di un Segretario particolare, che adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e cura i rapporti politici del medesimo.
4. I Responsabili della Segreteria del Presidente e il Segretario particolare sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti strumentali della Regione, tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco presso la Regione o tra soggetti esterni all'amministrazione regionale.
5. La dotazione del personale assegnato alla Segreteria del Presidente è stabilita nel numero massimo di dodici unità, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

6. Ai Responsabili della Segreteria del Presidente è attribuito il trattamento fondamentale già in godimento ovvero, se estranei alla pubblica amministrazione, determinato sulla base del CCNL – Comparto Funzioni Locali, nonché un'indennità omnicomprensiva equiparata:
- a) alla retribuzione di posizione prevista per i dirigenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 6 del 2024, se appartenente alla categoria D;
 - b) all'ottantacinque per cento della retribuzione di posizione prevista per i medesimi dirigenti, se appartenente alla categoria C.
- In tutti i casi, il quindici per cento dell'indennità è erogato all'esito di positiva valutazione della performance. Il medesimo trattamento è attribuito per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2.

Art. 6
(Segreteria di Giunta)

1. La Segreteria di Giunta è organizzata in:
 - a) una struttura di supporto all'organo di direzione politica, che cura gli adempimenti connessi al funzionamento della Giunta regionale quale organo collegiale di governo; svolge le funzioni di assistenza tecnico-giuridica all'attività collegiale della Giunta e assicura la verifica preliminare dei provvedimenti da sottoporre al suo esame, sotto il profilo della correttezza e della completezza giuridico-formale, della coerenza rispetto ai piani ed ai programmi di intervento, della regolarità d'ordine finanziario contabile, in raccordo con le competenti strutture amministrative; assolve le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute ed all'esito dei lavori; cura, altresì, l'archivio storico e corrente delle deliberazioni della Giunta regionale, dei decreti presidenziali e degli atti e provvedimenti dei commissari ad acta. Svolge ogni altro compito e funzione assegnati dal Presidente o dalla Giunta regionale;
 - b) un Settore, posto in posizione di autonomia funzionale e articolato in due Unità operative dirigenziali semplici, che assicura le funzioni amministrative e contabili di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e fornisce supporto all'Ufficiale Rogante della Regione e al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati).
2. Alla Segreteria di Giunta è preposto un dirigente scelto, in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello e alla complessità dei compiti da svolgere, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7
(Consulenti e consiglieri)

1. A supporto diretto del Presidente possono operare, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, fino a tre esperti, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e dall'articolo 21, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 6 del 2024.
2. Il Presidente può avvalersi, altresì, di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza della Giunta Regionale, i cui incarichi sono conferiti a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell'incarico stesso e in ogni caso nell'ambito delle risorse all'uopo stanziare.

Art. 8
(Incarichi)

1. Il Capo di Gabinetto, i vice Capi di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo, il Capo dell'Ufficio stampa, il Responsabile della informazione multimediale, il Portavoce, i Responsabili della Segreteria e il Segretario particolare del Presidente, il Segretario della Giunta regionale sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato. Essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
2. Fermo quanto previsto all'articolo 5, comma 6, ai titolari degli incarichi di cui al comma 1 spetta un trattamento economico omnicomprensivo, stabilito nel decreto di nomina, graduato in relazione alle funzioni correlate all'incarico sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9
(Personale)

1. Il contingente di personale di comparto degli Uffici disciplinati dal presente decreto è stabilito complessivamente in centonovanta unità.
2. Nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1, alle strutture di cui al presente decreto possono essere assegnati dipendenti della Giunta, ovvero del Consiglio o di altre pubbliche amministrazioni, in aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente in materia.
3. Alle strutture di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 1, lettera a) possono essere assegnate unità assunte con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente, in misura non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1, nonché dirigenti, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi di natura fiduciaria concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall'amministrazione. La durata massima degli incarichi di cui al presente comma è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina. Essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n.165 del 2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. Gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sono conferiti secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, 8, commi 2 e 3 e 10, comma 3 della legge regionale n. 6 del 2024.
5. Il trattamento economico fondamentale del personale a contratto a tempo determinato è determinato sulla base del CCNL – Comparto Funzioni Locali e nei limiti delle risorse di bilancio.
6. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di cui agli articoli, 2, 3, 4, 5 e 6, comma 1, lettera a) è attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, articolata in fasce retributive a seconda delle categorie economiche e degli uffici di

assegnazione. Fino a specifica disposizione contrattuale, l'indennità di cui al presente comma è determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, entro i limiti delle risorse di bilancio. Nelle more delle relative determinazioni, è confermato il trattamento economico accessorio in godimento.

Art. 10

(Assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)

1. All'assegnazione di unità di personale agli uffici di cui al presente decreto provvede il Direttore Generale delle risorse umane, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza.
2. Ai dipendenti dell'amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione è assicurato, alla scadenza dell'incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di precedente appartenenza.
3. All'acquisizione di unità di personale a tempo determinato e all'assegnazione del personale tra gli uffici di cui al presente decreto provvede il Dirigente del Settore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), su richiesta del Capo di Gabinetto.

Art. 11

(Disposizioni in materia di organizzazione)

1. L'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale e le relative funzioni sono disciplinate dall'Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio di previsione finanziario della Regione, entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art.13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto acquista efficacia all'esito della definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 e, comunque, non oltre il 1 aprile 2025.
2. Fermo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8, alla data di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 4 febbraio 2013.